

Leva Militare e Obiezione di Coscienza

Analisi del quadro normativo vigente e del valore delle dichiarazioni preventive

1. QUADRO GIURIDICO DELLA LEVA MILITARE

La leva militare obbligatoria in Italia **non è stata abolita**. Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese dal 1° gennaio 2005, in seguito alla **Legge 23 agosto 2004, n. 226**. La disciplina oggi vigente è contenuta principalmente nel Codice dell'ordinamento militare (**D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66**).

La sospensione delle chiamate non ha comportato la soppressione delle liste di leva: i Comuni continuano a svolgere gli adempimenti previsti dall'ordinamento per la loro formazione e per la trasmissione delle relative informazioni agli organi competenti della Difesa.

Condizioni per il ripristino del servizio obbligatorio (Art. 1929 C.O.M.)

Il servizio di leva può essere ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, qualora il personale volontario in servizio risulti insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze tramite personale volontario cessato da non più di 5 anni, esclusivamente nei seguenti casi:

- **Stato di guerra:** deliberato ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;
- **Grave crisi internazionale:** nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione dell'appartenenza a un'organizzazione internazionale, rendendo necessario l'aumento della consistenza numerica delle Forze Armate.

2. DISCIPLINA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

La disciplina dell'obiezione di coscienza, originariamente introdotta dalla **Legge 8 luglio 1998, n. 230**, è stata successivamente riordinata nell'ambito del Codice dell'ordinamento militare (particolarmente nel *Libro VIII*).

L'ordinamento prevede la possibilità, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, di adempiere agli obblighi di leva attraverso un servizio civile sostitutivo per chi, per motivi di coscienza, si opponga all'uso delle armi.

Esercizio della facoltà: L'esercizio dell'obiezione di coscienza non avviene, allo stato attuale, attraverso una dichiarazione preventiva destinata a produrre immediatamente lo status di obiettore. La procedura si colloca rigidamente nell'ambito della chiamata e dell'arruolamento.

In particolare, l'**Art. 2100 C.O.M.** prevede la presentazione dell'istanza per la prestazione del servizio civile al competente organo di leva **entro quindici giorni dalla data di arruolamento**. Finché le chiamate al servizio obbligatorio rimangono sospese, tale procedura non è concretamente attivabile.

3. DICHIARAZIONI PREVENTIVE RACCOLTE DAI COMUNI

Alcuni Comuni italiani hanno promosso una specifica iniziativa amministrativa consistente nella possibilità, per le persone interessate iscritte nelle liste di leva, di presentare una dichiarazione preventiva di obiezione di coscienza al servizio militare, chiedendone l'allegazione alla documentazione relativa alle liste di leva e la trasmissione agli uffici competenti della Difesa.

Tali iniziative costituiscono una manifestazione preventiva di volontà del cittadino, ma **non devono essere confuse con la procedura formale** prevista dal Codice dell'ordinamento militare.

Effetti e Limiti della Dichiarazione Preventiva

La dichiarazione preventiva presentata presso i Comuni:

- **Non costituisce** domanda di servizio civile ai sensi dell'art. 2100 del Codice dell'ordinamento militare;
- **Non attribuisce** automaticamente lo status giuridico di obiettore di coscienza;
- **Non produce** l'effetto di esonerare il cittadino da un obbligo di servizio durante l'attuale sospensione;
- **Non sostituisce** l'istanza formale da presentarsi secondo legge qualora il servizio venisse ripristinato.

Essa rappresenta una formale e documentata manifestazione anticipata di volontà. L'eventuale efficacia giuridica in caso di ripristino della leva dipenderà esclusivamente dalla normativa applicabile al momento della chiamata.

IN SINTESI — QUADRO SINTETICO

- **Stato della Leva:** La leva obbligatoria è sospesa ma non abolita; le liste di leva continuano ad essere regolarmente formate dai Comuni.
- **Condizioni di Ripristino:** Il servizio può essere riattivato solo con DPR e deliberazione del CDM alle condizioni tassative dell'art. 1929 C.O.M.
- **Procedura di Obiezione:** L'obiezione di coscienza è garantita, ma la sua procedura ordinaria presuppone la concreta attivazione della chiamata e dell'arruolamento.
- **Iniziative Comunali:** Le dichiarazioni preventive hanno valore di manifestazione anticipata di volontà amministrativa, ma non conferiscono ex lege lo status di obiettore.

